

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3655**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore PERUZZOTTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2005**

—————

Nuove norme per l’affidamento dei lavori di cartografia alle  
società di geomatica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La soppressione della Commissione geodetica italiana, organo scientifico di regolamentazione del settore geomatico, ha creato un *vulnus* nell'ambito della produzione di elaborati cartografici intesi come base dei sistemi informativi territoriali (SIT). Tale settore non è regolato da leggi o decreti, bensì da proposte dettate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e da capitolati d'appalto diversi fra di loro a seconda dell'ente appaltante, nonché difformi da alcuni parametri in uso nell'Unione europea. Con il presente disegno di legge s'intende affermare il principio in base al quale la cartografia e le relative opere che vanno dai SIT fino al tracciamento delle grandi infrastrutture, debba essere considerata non un «servizio», bensì un «prodotto» per il quale sono richiesti onerosi impegni finanziari relativi alla strumentazione impiegata dalle imprese produttrici ed al personale specializzato ad esse addetto.

In considerazione delle sofisticate tecniche utilizzate per il rilevamento dei dati territoriali, quali quelle di triangolazione mista a georeferenziazione diretta con sensori satellitari ed inerziali, o con particolari trattamenti

fotogrammetrici, ritengo importante stabilire delle regole ben precise in merito all'affidamento delle operazioni in corso d'opera, nonché ai collaudi che spesso vengono fatti da persone del tutto incompetenti in questa materia.

Ritengo altrettanto importante armonizzare i capitolati nell'ambito delle gare d'appalto, in quanto la mancanza di norme specifiche in materia ha consentito, fino ad oggi, la moltiplicazione di piccole e minuscole imprese del settore geomatico, inadeguate per disponibilità sia di personale tecnico preparato, sia di strumentazione *ad hoc*. Tutto ciò ha provocato un danno alle società di geomatica in possesso dei «veri» requisiti necessari per concorrere ad una gara d'appalto, a causa della diffusa pratica del «ribasso selvaggio».

L'assunzione di responsabilità da parte del legislatore non può essere rinviata ulteriormente, in quanto il settore della geomatica potrebbe offrire la strumentazione ideale per il completo rifacimento della carta catastale dell'intero Paese, oggi in condizioni deplorable, contribuendo alla lotta all'evasione fiscale, nonché al riallineamento e perequazione delle imposte sugli immobili.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Principi generali)*

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3 si intendono per lavori di produzione cartografica le attività di assunzione e trattamento di dati per l'approntamento dei sistemi informativi territoriali (SIT), eseguite con operazioni aerofotogrammetriche, topografiche, idrografiche, sostenute e supportate da adeguati programmi informatici.

## Art. 2.

*(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge e il regolamento di cui all'articolo 3 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *r*), della Costituzione le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme d'attuazione.

## Art. 3.

*(Regolamento)*

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'ambiente e della tutela del territorio, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, il regolamento per l'attuazione degli articoli 4, 5 e 6.

#### Art. 4

##### *(Criteri di aggiudicazione degli appalti)*

1. La partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori di geomatica è effettuata per appalti uguali o superiori ad importi di 100.000 euro.

2. Nel caso di importi inferiori a quelli previsti al comma 1 gli enti appaltanti hanno la facoltà di affidare gli appalti mediante trattativa privata a società del settore geomatico, regolarmente costituite, invitando alla trattativa un minimo di tre fino a un massimo di sette società, in base all'ammontare dei lavori stessi.

#### Art. 5

##### *(Modalità di selezione delle società partecipanti alle gare di appalto)*

1. Le società che partecipano alle gare d'appalto devono dimostrare di possedere un'idonea strumentazione, corrispondente a quella indicata nei capitolati speciali d'appalto, ovvero di poterne disporre per noleggio o *leasing* sottoscritti prima della pubblicazione del bando di gara.

2. Le società di cui al comma 1 sono tenute ad attestare la qualificazione del personale tecnico - regolarmente iscritto a libro paga con l'indicazione della relativa retribuzione contrattuale - nonché a garantire che il suddetto personale risulti sufficiente a svolgere la gara d'appalto nei tempi di esecuzione previsti dal capitolato.

## Art. 6.

*(Obblighi degli enti appaltanti la produzione di cartografia e SIT)*

1. Gli enti che intendono dotarsi di cartografia e prodotti similari quali SIT, *geographic information system* (GIS), *digital terrain model* (DTM) devono disporre dei fondi necessari per realizzare un prodotto adeguato alle richieste del relativo capitolato, nonché per le operazioni di collaudo in corso d'opera, vale a dire il controllo di qualità del prodotto per ogni suo stadio operativo. Tali operazioni di controllo e collaudo devono essere affidati a professionisti noti per la conoscenza delle tecniche di produzione cartografica informatizzata, in possesso dei titoli di studio e di qualifiche adatte a tale delicato compito, in attesa che venga realizzato un elenco ufficiale dei collaudatori di lavori di geomatica, vale a dire esperti nelle attività di tipo geodetico, topografico, fotogrammetrico, di telerilevamento e cartografico, supportati dall'informatica.

2. Gli enti di cui al presente articolo devono provvedere alla nomina di un direttore dei lavori, scelto fra tecnici interni o esterni all'ente appaltante, avendo cura di verificare le dichiarazioni delle società concorrenti all'appalto pubblico o a trattativa privata e che risultino provvisoriamente aggiudicatarie, relativamente al personale e alla strumentazione di cui all'articolo 5, autorizzando controlli da effettuare direttamente presso le sedi delle società interessate.

3. In caso di dichiarazioni mendaci da parte della società aggiudicataria di un lavoro, il direttore dei lavori ha il compito di esonerare la società stessa dalla partecipazione alle gare d'appalto ed alle trattative private indette dagli enti di cui all'articolo 2 per un periodo di due anni.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.



